

CONDIZIONI DI CONTRATTO PER L'ADESIONE AI PROGETTI AD HOC DI CERVED GROUP SPA - AREA CERVED MARKET INTELLIGENCE – MARKETING SOLUTIONS

Le presenti condizioni di contratto (“**Condizioni**”) disciplinano la fornitura dei servizi di consulenza progettuale *ad hoc* (“**Servizi**”) da parte di Cerved Group S.p.A. (“**Cerved**”) con sede in San Donato Milanese (MI), via dell’Unione Europea 6/A-6/B, C.F. e P. IVA n. 08587760961 al Cliente (“**Cliente**”). Nel prosieguo, ove indicati congiuntamente, le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

1 Contratto

1.1 Gli allegati di seguito indicati formano parte integrante delle presenti condizioni di contratto per l’adesione ai progetti ad hoc di Cerved Group spa - area Cerved Market Intelligence – Marketing Solutions che, unitamente al Modulo d’Ordine ed eventualmente alla *letter of proposal* o al documento di progetto (indistintamente il “**Progetto**”) formano il contratto tra le Parti (“**Contratto**”).

2 OGGETTO

2.1 Oggetto del Contratto sono i Servizi che Cerved presta a favore del Cliente, senza obblighi di esclusiva da parte di Cerved nei confronti del Cliente, in conformità ai termini e alle condizioni di seguito previste, nonché alle specifiche contenute nel Progetto.

2.2 Il Cliente espressamente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche dei Servizi, dei contenuti e del funzionamento dei medesimi, delle caratteristiche dei dati e delle informazioni commerciali eventualmente fornite nel contesto dei Servizi, nonché dei relativi Corrispettivi (di seguito definiti), come descritti nel Progetto.

2.3 È espressamente inteso tra le Parti che il Contratto riguarda solo i Servizi specificatamente indicati nel Progetto comprensivi dell’assistenza da parte di Cerved che fornirà al Cliente gli opportuni chiarimenti, precisazioni e interpretazioni in merito ai risultati del Progetto e ai dati forniti. Qualsiasi modifica ai Servizi dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

3 OBBLIGHI DEL CLIENTE

3.1 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente si obbliga a:

- a. pagare a Cerved i Corrispettivi dovuti, ai sensi del successivo articolo 5;
- b. collaborare con Cerved e consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta e completa prestazione dei Servizi. Qualora la documentazione fornita non risultasse sufficiente, il Cliente si impegna ad effettuare le necessarie integrazioni. Il Cliente è tenuto, inoltre, a rispondere ad ogni eventuale richiesta di ulteriore documentazione e/o informazione proveniente da Cerved, entro i termini e le modalità di volta in volta concordati per iscritto tra le Parti;
- c. utilizzare i Servizi, i dati e il materiale trasmesso in qualsiasi forma nell’ambito dei Servizi da Cerved – che ne detiene tutti i diritti di riproduzione, traduzione, adattamento, copia, anche parziale con qualsiasi mezzo, compresi fotocopiatrici e mezzi elettronici, per l’Italia e per tutti gli altri Paesi – a soli fini interni, essendo espressamente vietate la loro cessione o comunicazione a terzi, commercializzazione o diffusione in qualsiasi forma, fatto salvo l’adempimento ad obblighi normativi e/o regolamentari;
- d. manlevare e tenere indenne Cerved da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che Cerved dovesse subire o sopportare in conseguenza dell’inadempimento, da parte del Cliente e/o di suoi dipendenti, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Contratto.

4 OBBLIGHI DI CERVED

4.1 Con la sottoscrizione del Contratto Cerved si obbliga a:

- a. eseguire i Servizi in buona fede e con la dovuta diligenza al fine di tutelare gli interessi del Cliente nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, applicabile all’attività oggetto del Contratto;
- b. eseguire i Servizi secondo i tempi e le modalità descritte nel Progetto, che non terranno tuttavia conto degli eventuali periodi di chiusura delle attività per festività o ferie estive pianificati;

- c. conservare tutti i documenti raccolti, i supporti informatici e le note di lavoro redatte per un periodo di almeno 5 (cinque) anni. Il Cliente avrà, comunque, accesso a tale documentazione, in qualsiasi momento, previa richiesta scritta, da inoltrare a Cerved con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

5 CORRISPETTIVI

- 5.1 Il Cliente si obbliga a pagare a Cerved, quale corrispettivo per la prestazione dei Servizi, gli importi indicati nel Progetto, secondo i termini e le modalità ivi indicati (“**Corrispettivi**”).
- 5.2 Nell’eventualità in cui si rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche dei Servizi resi da Cerved, le Parti concorderanno, tramite scambio di comunicazioni per iscritto, le conseguenti integrazioni dei Corrispettivi.

6 RESPONSABILITÀ

- 6.1 Il Cliente riconosce e accetta che:

- a. per l’esecuzione dei Servizi Cerved utilizzerà informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché informazioni provenienti dal Cliente e/o da terzi e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi alla stessa non imputabili;
- b. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nel Progetto;
- c. eventuali informazioni valutative elaborate da Cerved in esecuzione dei Servizi non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di esclusiva pertinenza, competenza e responsabilità del Cliente medesimo;
- d. fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile per eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza dell’utilizzo dei Servizi, e/o di eventuali incompletezze degli stessi;
- e. fermo quanto previsto alla lettera d) che precede e a titolo meramente residuale, la responsabilità di Cerved nei confronti del Cliente non potrà in ogni caso eccedere un ammontare pari al 20% (ventipercento) dei Corrispettivi corrisposti dal Cliente a Cerved in virtù del Contratto nell’anno in cui si è verificato il fatto o l’omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved o, in caso di durata pluriennale del Contratto, nell’anno precedente a quello in cui si è verificato il fatto o l’omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved. È esplicitamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi danno indiretto, ivi inclusi danni di natura reputazionale o da perdita di opportunità.
- f. dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved non sono forniti a scopo di contatto per finalità di marketing se non espressamente indicato diversamente nel Progetto. Il Cliente dichiara di conoscere e, qualora intenda utilizzare per finalità di marketing i dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved, di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni e le prescrizioni normative in materia di trattamento di dati personali per contatti a distanza a fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato con finalità di marketing (a fini meramente esemplificativi e non esaustivi si richiamano l’art. 24-bis del D.L. 83/2012, la delibera n. 666/08/CONS relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del Codice Privacy, il D.P.R. 178/2010 e il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011);
- g. i dati di contatto raccolti per finalità di marketing in esecuzione del Progetto nell’interesse del Cliente sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di responsabile/subresponsabile del trattamento fermo restando che sarà onere del Cliente fornire a Cerved l’informativa da rendere agli interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.

7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 7.1 Salvo preventivo consenso scritto di Cerved il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti, non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, dal Cliente a terzi.

8 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

- 8.1 Le Parti convengono che qualsivoglia informazione, notizia, dato, documento, processo, elemento, atto e/o metodo di qualunque natura, relativo all'altra Parte, al Progetto, ai Servizi sono da considerarsi come strettamente confidenziali e costituiscono informazioni riservate (“**Informazioni Riservate**”).
- 8.2 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le Informazioni Riservate di cui sia venuta a conoscenza a qualunque titolo in occasione ovvero nel corso della prestazione dei Servizi. Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la completa riservatezza delle Informazioni Riservate e a fare in modo che il proprio personale e tutti coloro che intervengono nell'esecuzione del presente Contratto rispettino tale obbligo, fatti comunque salvi gli obblighi di comunicazione dovuti ad obblighi normativi e regolamentari e/o derivanti da ordini dell'autorità giudiziaria e/o dell'autorità di vigilanza.
- 8.3 La presente disposizione rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione o risoluzione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge relative alle informazioni segrete.
- 8.4 Per la tutela della riservatezza professionale Cerved in nessun caso comunicherà a terzi il nome del richiedente, salvo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione dei Servizi e/o richiesto dalla legge ovvero su richiesta delle autorità competenti.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1 Con riferimento ai dati personali eventualmente trattati nell'ambito dei Servizi, il Cliente, laddove necessario, in qualità di titolare ovvero di responsabile del trattamento, provvederà a nominare Cerved quale responsabile/subresponsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “**Regolamento**”), sottoscrivendo a tale scopo il contratto per il trattamento allegato *sub* A1/A2 a seconda dei casi e conferendo sin d'ora autorizzazione generale a Cerved per designare quali ulteriori responsabili i eventuali soggetti terzi che debbano trattare dati personali di cui il Cliente sia titolare/responsabile per la realizzazione del Progetto.
- 9.2 Il Cliente dichiara e garantisce che i dati personali portati a conoscenza o resi disponibili a Cerved per l'esecuzione del Contratto sono raccolti, trattati e comunicati nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “**Codice Privacy**”), i suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante; (congiuntamente la “**Normativa Privacy**”) e, conseguentemente, sono lecitamente utilizzabili da Cerved per l'esecuzione dei Servizi. Il Cliente si impegna, pertanto, a tenere indenne e manlevata per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui al Normativa Privacy.
- 9.3 Il Cliente autorizza fin da ora Cerved ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del Progetto per perseguire proprie finalità del trattamento volte all'analisi dei risultati emersi e a riutilizzare e/o fornire a terzi tali dati e/o informazioni in forma aggregata.
- 9.4 Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della Normativa Privacy e del presente articolo loro rispettivamente imputabili.

10 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

- 10.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati da Cerved e si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti e collaboratori, a rispettare scrupolosamente le regole e le procedure ivi previste, ove applicabili, nonché a segnalare tempestivamente a Cerved ogni violazione delle medesime.

11 COMUNICAZIONI

- 11.1 Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente dovranno essere inviate ai recapiti indicati nel Progetto. Resta inteso che è specifico onere del Cliente comunicare tempestivamente a Cerved eventuali variazioni dei propri recapiti per le comunicazioni ai sensi del Contratto.
- 11.2 Le comunicazioni e le notifiche a Cerved relative al Contratto saranno considerate ritualmente effettuate se recapitate a mezzo raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:
Cerved Group S.p.A.:

Via Dell'Unione Europea, 6a-6b,
20097 San Donato Milanese (MI)
All'attenzione di: cerved_corporate@pec.cerved.com

12 DISPOSIZIONI GENERALI

- 12.1 Nessuna modifica o integrazione al Contratto avrà forza vincolante a meno che non convenuta per iscritto dalle Parti.
- 12.2 Nell'ipotesi in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto si rivelasse nulla e/o inefficace, le restanti disposizioni conservano pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire detta disposizione con altri accordi validi ed efficaci.
- 15.5 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni contrattualmente previste.

13 LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 13.2 Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione, esecuzione o interpretazione delle condizioni del Contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.